

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 28561 Anno 2022**

**Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE**

**Relatore: ALIFFI FRANCESCO**

**Data Udiienza: 08/03/2022**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

T nato a ,

avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di SASSARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato T colpevole del reato di cui all'art. 575, primo comma n 1) e 3), cod. pen. per avere cagionato, agendo con premeditazione, la morte della moglie non legalmente separata F e per l'effetto, lo aveva condannato, tenuto conto della scelta del rito abbreviato, alla pena di trenta anni di reclusione.

Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito, T, dopo avere studiato le occasioni ed opportunità per l'attuazione del proposito omicida,



confidando a più persone il desiderio di uccidere la moglie, la mattina del 23 dicembre 2018, dopo avere affidato senza preavviso il figlio minore alla sorella, si era recato a casa della persona offesa, l'aveva minacciata con un coltello da cucina per farle confessare supposti tradimenti, aveva cercato di strangolarla a mani nude e, una volta caduto a terra insieme con la vittima che cercava di difendersi, aveva preso un laccio da terra posizionandolo sul collo, per poi stringerlo con tutte le forze sino a quando la F non aveva cessato di respirare.

2. Avverso la sentenza, T , per il tramite del difensore di fiducia avv. , ha proposto ricorso, sviluppando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 89 cod. pen. e 220 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della capacità di intendere e volere dell'imputato al momento del fatto.

La Corte territoriale, sollecitata dalla difesa ad un approfondimento sul vizio di mente dell'imputato, anziché disporre una perizia psichiatrica - l'unico mezzo probatorio idoneo a superare le differenti opinioni espresse dai consulenti in una materia specialistica, obiettivamente controversa, senza ricorrere a giudizi intuitivi - ha preferito disporre un confronto tra il consulente della difesa, prof. ssa V , e quello del pubblico ministero, dott. La Spina.

Nel valutare gli accertamenti tecnici ha ingiustificatamente sottovalutato l'elaborato e le successive precisazioni rese in sede di confronto dalla consulente della difesa nonostante fossero il risultato di accertamenti scientificamente affidabili. La prof. ssa V aveva, infatti, condotto il colloquio psichiatrico con l'imputato applicando la metodica di indagine «Swap 200», ritenuta, sul piano medico legale, uno strumento in grado di elaborare diagnosi funzionali della personalità utili a rispondere ai criteri fissati nella sentenza a Sezioni unite della Corte di cassazione n. 9163 del 25 gennaio 2005, ricorrente Raso.

Aggiunge la difesa che lo sbilanciamento, senza ragioni plausibili, della valutazione comparativa delle consulenze in favore di quella dell'accusa ha compromesso la tenuta logica dell'apparato argomentativo a sostegno della decisione.

la Corte territoriale, infatti, ha finito per considerare erroneamente decisivo il risultato numerico del test eseguito dalla prof. ssa Volpini, ritenendo che il mancato raggiungimento del punteggio indicativo della sussistenza di un «disturbo della personalità», fosse un dato confermativo della insussistenza dell'invocato vizio di mente. Al contrario, il dato numerico, come precisato dalla consulente, con

dovizia di particolari nel corso del confronto, non può essere preso in esame da solo, ma deve necessariamente essere inserito in un più vasto quadro valutativo

Per converso, ha considerato confermate delle conclusioni del dott. La Spina le note redatte dagli psichiatri investiti, di urgenza ed occasionalmente, della valutazione dell'imputato a seguito di un tentativo di suicidio successivo alla carcerazione.

Non ha considerato quale «fattore precipitante» dell'azione delittuosa l'uso sconclusionato di psicofarmaci e l'interazione con l'abuso di alcolici.

Ha trascurato la scrupolosa ricostruzione della vita di T compiuta dalla consulente della difesa da cui è emerso che i suoi familiari più intimi, i suoi fratelli, avevano sofferto di gravi disturbi psichiatrici.

2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 577, comma 1 n. 3), cod. pen.

La sentenza impugnata ha desunto l'elemento cronologico della premeditazione dall'esternazione del proposito criminoso da parte dell'imputato a più persone qualche mese prima del fatto omicidiario nonché dal movente legato alla gelosia.

Non ha però considerato che le parole pronunziate dal T, in una situazione psicologica di grande sofferenza, lungi dal rivelare un programma delittuoso diretto ineluttabilmente alla consumazione dell'omicidio, costituivano una "valvola di sfogo", tanto da non essere stata seguita per un lungo periodo dal compimento di atti violenti.

Neanche la decisione di allontanare i figli prima della consumazione dell'azione non è univocamente significativa del perseguimento di un programma omicidiario già predisposto, ben potendo essere spiegata con l'intenzione dell'imputato di incontrare da solo la moglie.

D'altra parte, il fattore scatenante che ha indotto T ad uccidere si è verificato nel corso del'ultima discussione con la moglie allorquando quest'ultima aveva ammesso di averlo tradito. Appresa la notizia, T si è istintivamente determinato a colpirla in preda ad una condizione emotiva estrema se non patologica.

T non ha nemmeno preventivamente predisposto i mezzi per l'esecuzione del proposito omicidiario, come dimostrato dalle concrete modalità della condotta causale compatibile con la degenerazione di una violenta colluttazione.

2.3. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.

Il T ha agito nei confronti della moglie infedele quindi in uno stato emotivo che, per quanto inidoneo ad integrare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2

cod. pen., doveva essere considerato in favore dell'imputato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, insieme con il disagio mentale e la spontanea ed immediata collaborazione prestata con gli inquirenti, a nulla rilevando la prospettiva dell'imminente separazione consensuale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso, che propone censure quantomeno infondate, deve essere rigettato.

1. Il primo motivo, relativo alla valutazione delle consulenze sulle capacità di intendere e volere dell'imputato e all'omesso accoglimento della sollecitazione all'espletamento di una perizia di ufficio, è privo di pregio.

1.1 E' approdo giurisprudenziale pacifico che la riapertura dell'istruttoria in appello - fuori dell'ipotesi di prove «nuove», tali perché sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado - è evenienza eccezionale, subordinata, pur a fronte di tempestiva richiesta difensiva a norma del comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen., alla valutazione giudiziale, di natura discrezionale, che non si possa decidere allo stato degli atti, per l'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, insindacabile in cassazione se logicamente motivata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Licci, Rv. 266820-01; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardì, Rv. 256968-01; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391-01).

In sede di rito abbreviato, il limite è ancor più stringente, andando in ogni caso a coincidere con quello della assoluta necessità ai fini del decidere, stabilito dal comma 3 dell'art. 603 del codice di rito, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01).

Nel giudizio abbreviato d'appello, in altre parole, l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova della parte (cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria), con la conseguenza che il mancato esercizio, da parte del giudice del gravame, dei poteri officiosi di integrazione probatoria non può mai integrare un vizio autonomamente denunciabile in cassazione, salvo l'anzidetto controllo di logicità della motivazione (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840-01; Sez. 3, n. 20262 del 18/03/2014, L., Rv. 259663-01).



Nella specie, l'esito del controllo è ampiamente positivo, avendo la Corte territoriale chiarito (pagg. 25 e seg.) che la piattaforma probatoria acquisita in tema di capacità di intendere e volere dell'imputato al momento del fatto, costituita dalle consulenze delle parti, non necessitava di approfondimenti.

Il consulente dell'imputato, per quanto avesse concluso per il vizio parziale di mente, peraltro in esito ad un percorso valutativo ritenuto non appagante (vedi infra, par. 1.3.), aveva comunque diagnosticato in capo a T un disturbo della personalità limitato, come tale del tutto idoneo, alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza a Sezioni Unite n. 9163 del 2005, Raso, a determinare una compromissione significativa delle capacità intellettive e volitive, l'unica rilevante per l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 89 cod. pen.

1.2. E' immune dalle criticità segnate anche il giudizio sul contenuto delle consulenze tecniche e sulla preferenza accordata all'accertamento eseguito dal consulente del pubblico ministero.

Va, in premessa, ricordato che alla Corte di cassazione in sede di controllo di legittimità non può essere chiesto di dirimere direttamente questioni relative alla valutazione delle prove, implicanti o meno la soluzione di contrasti testimoniali e la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01).

Tale impostazione non è mutata, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento processuale della regola di giudizio compendiata nella formula dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio». La sua eventuale violazione rileva in sede di legittimità esclusivamente se si traduce nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza; ciò anche quando in sede di merito, su segnalazione della difesa, sia emersa una duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579- 01).

Con particolare riferimento alla prova scientifica, è stato precisato che il giudice della legittimità non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta; essa deve solo verificare se la spiegazione dal medesimo giudice fornita sia razionale e logica (da ultimo, Sez. 1 - , Sentenza n. 58465 del 10/10/2018, Rv. 276151 - 01Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262722-01).

La Corte di cassazione, in altri termini, non è giudice del sapere scientifico, ma è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza (Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722 - 01).

Costituendo oggetto del sindacato di legittimità la motivazione del giudice di merito e l'affidabilità delle informazioni utilizzate nel percorso argomentativo e non certamente la diretta valutazione degli esiti della prova è incensurabile, pur in assenza di una perizia d'ufficio, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017, dep. 2018, P., Rv. 273159 - 01; Sez. 4, Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435 - 01; n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini; Rv. 241907 - 01).

Se l'accertamento tecnico ha natura psichiatrica, qualora le conclusioni dei periti o dei consulenti siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche; il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulla tesi che ha creduto di non dovere seguire e, nell'effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepite. (Sez. 5, Sentenza n. 686 del 03/12/2013, dep. 10/01/2014, De Marco, Rv. 257965 - 01).

1.3. La sentenza impugnata ha giustificato, con argomentazioni sceve da incongruenze, contraddizioni o altri vizi logici, l'opzione in favore dell'accertamento eseguito dal consulente del pubblico ministero e, in linea con tale elaborato, ha ritenuto l'imputato non affetto da malattie mentali o disturbi della personalità di rilevante gravità ma con personalità caratterizzata da stile antisociale.

Al riguardo ha evidenziato la piena convergenza tra l'esito del colloquio psichiatrico effettuato dal dott. La Spina e l'esame eseguito qualche mese dopo dagli specialisti dell'ospedale di Sassari che in due diverse occasioni, pur avendo visitato il T in una fase assai critica, immediatamente successiva ad un tentativo di suicidio spiegato con l'incapacità di accettare la detenzione carceraria, avevano escluso la presenza di un quadro psicopatologico di tipo depressivo

nonché alterazioni della percezione e del pensiero evidenziando, di contro, un buon controllo della spinta pulsionale, ritenendo inutile il ricovero nel reparto.

Neanche la consulente della difesa, d'altra parte, aveva formulato una diagnosi sicura di disturbo della personalità. Utilizzando il metodo Swap 200, ha classificato T , in base all'elaborazione delle risposte fornite, soggetto con "tratti di personalità" di tipo schizoide, per di più sol perché aveva raggiunto un punteggio di 55, 43, di poco superiore alla soglia, 55, sotto la quale ci si trova di fronte a personalità perfettamente funzionanti, ma bel al di sotto del limite di 60, al di sopra del quale soltanto può formularsi una diagnosi scientificamente valida di disturbo della personalità.

In ogni caso, in disparte della terminologia utilizzata possibile fonti di equivoci, la prof.ssa V nel descrivere in concreto il tipo di problematica psichiatrica sofferta dal T , ha esplicitamente parlato di soggetto, non affetto da una "psicopatologia strutturata di tipo schizoide", che, però, in certi momenti e di fronte a situazioni non tollerate agisce, per la sua particolare personalità, con "funzionamento schizoide".

Anche aderendo all'impostazione della prof.ssa V , la condizione di T , secondo i condivisibili criteri espressi dalla già citata sentenza Raso, non può essere inquadrata tra i "disturbi della personalità di intensità e gravità tali da incidere concretamente, escludendola o scemandola grandemente" ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 88 89 cod. pen., bensì nel campo delle "anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità", irrilevanti per configurare il vizio totale o parziale di mente .

Né depone in senso contrario la circostanza accertata che l'imputato abbia posto in essere l'azione lesiva come reazione  $\rho$  alla decisione della moglie di separarsi a seguito del tradimento con un altro uomo. Lo sconvolgimento emotivo provocato da tali eventi negativi, peraltro già vissuto in passato e superato, è assimilabile, una volta esclusa l'infermità, agli "stati emotivi e passionali", che, ai sensi dell'art. 90 cod. pen., non escludono né diminuiscono la personalità.

2. Il secondo motivo, relativo alla premeditazione, è interamente versato in fatto e comunque manifestamente infondato.

Alla sentenza impugnata che ha desunto la persistenza di un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza nell'imputato del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale comunque da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, da una pluralità concordante di evidenze probatorie, il ricorrente, senza contestare gli elementi fattuali posti a fondamento della valutazione, ne oppone una diversa lettura, prescindendo del tutto dall'indicazione specifica di vizi logici del percorso motivazionale seguito dai giudici del merito.



Peraltro, la difesa non considera che l'imputato, alle numerose persone alle quali, nei mesi precedenti, aveva confidato l'intenzione di uccidere la moglie, non aveva espresso propositi generici di vendetta, ma aveva, al contrario, fatto riferimento alle precise modalità di esecuzione dell'azione omicidiaria, poi effettivamente realizzate. In particolare, aveva più volte riferito che avrebbe strangolato ed accoltellato la moglie, una volta avuta conferma dalla diretta interessata del tradimento.

Proprio per evitare la presenza nell'abitazione dei due figli, in passato rivelatasi ostacolo alla realizzazione del piano, T , prima di recarsi dalla moglie, si era adoperato per tenerli lontani, rivolgendosi alla sorella alla quale in passato non li aveva mai affidati.

In senso contrario non depongono nemmeno i mezzi utilizzati: T , così come preventivamente programmato, si era servito, dapprima, di un coltello, con la quale aveva ferito la moglie alle mani, e, per vincere definitivamente l'imprevista resistenza opposta dalla vittima, aveva operato lo strangolamento a mani nude e con l'ausilio di una fettuccia.

3. Il terzo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è anche esso manifestamente infondato.

3.1. La Corte ha preso in considerazione tutti gli elementi positivi dedotti dalla difesa, ma li ha apprezzati come non significativi e, comunque, recessivi rispetto a quelli di segno contrario, come la particolare ferocia delle modalità esecutive della condotta.

Quanto alla gelosia e al disagio mentale, ha osservato che T , lungi dall'aver agito in preda ad una incontrollabile sofferenza interiore, era stato spinto da una deprecabile sentimento possessivo, concependo l'uccisione della moglie come un intervento punitivo reso ineluttabile dal comportamento riprovevole della vitt<sup>imo</sup>, rea di averlo tradito e di volersi separare.

Quanto alla confessione, ha evidenziato, oltre all'ininfluenza sull'esito delle indagini, l'assenza di segnali anche minimi di resipiscenza nella condotta *post delictum*. In tutte le sue esternazioni, T non ha mostrato alcun pentimento né un segnale di vicinanza ai figli ed ai parenti della persona offesa, cercando sempre di giustificare il suo gesto e di colpevolizzare chi l'aveva subito.

3.2. Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche ineccepibili sul piano giuridico.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la gelosia costituisce uno stato passionale di per sé inidoneo a diminuire o ad escludere la capacità di intendere o volere dell'autore di un reato, a meno che la stessa non derivi da un vero e proprio squilibrio psichico tale da incidere sui processi di determinazione e

di auto-inibizione: il che però postula uno stato delirante che, nell'incidere sul processo di determinazione o di inibizione, travolge l'agente in una condotta abnorme e automatica (Sez. 1, n. 37020 del 26/10/2006, Ecelestino, Rv. 235250 e, più di recente, Sez. 6, n. 12621 del 25/03/2010, Rv. 246741); la gelosia, tuttavia, come le altre situazioni psicologiche integranti gli «stati emotivi o passionali» menzionati dall'art. 90 cod. pen., può essere presa in considerazione dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 1, n. 2897 del 15/11/1982, dep. 07/04/1983, Langella, Rv. 158296 e, più di recente, Sez. 1, n. 7272 del 05/04/2013 Disha Rv. 259160), soprattutto in presenza di circostanze di natura ambientale e sociale che abbiano influito negativamente sullo sviluppo della personalità dell'agente (Sez. 1, n. 217 del 02/03/1971, Tallarico, Rv. 118050). Tuttavia, la gelosia, se collocata nell'ambito di un ingiustificato autoritarismo derivante dalla personalità violenta dell'imputato, dà di per sé ragione del diniego delle attenuanti generiche (Sez. 1, n. 1065 del 25/11/1982, dep. 1983, Miglionico, Rv. 157320 - 01).

Le dichiarazioni confessorie possono legittimamente essere ritenute ininfluenti ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. non solo se si sostanzino nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa o forniscano un apporto probatoriamente inerte o neutro (Se. 5n. 6934 del 28/02/1991, Rv. 187671, Sez. 1, n. 42208, del 21/03/2017, Rv. 271224, Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454) ma anche quando siano dettate da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454 - 01)

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al regolamento delle spese del grado sostenute dalle parti civili G e F, il pagamento delle stesse va posto a carico dell'imputato, soccombente anche rispetto all'azione civile.

Dette spese sono da liquidarsi nella misura di 3.500 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto dell'impegno difensionale profuso, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2 d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull'imponibile.

Quanto alla parte civile Associazione rete delle donne di Alghero, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese del grado vanno parimenti poste a carico dell'imputato soccombente nella misura che sarà liquidata <sup>dalla</sup> Corte di assise di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con separato decreto di

pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili G

e F , che liquida, per ciascuna, in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Associazione rete delle donne di Alghero, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso, in Roma 8 marzo 2022.